

DECRETO LEGISLATIVO
04.07.2014 N°102

articolo 14 commi 8 e 9

Nuove disposizioni sullo SCARICO A TETTO
in vigore a partire dal 19 luglio 2014

Il D.Lgs 102/2014 ha modificato nuovamente le regole sull'obbligo dello SCARICO A TETTO degli impianti termici previsto dal DPR 412/93.

Le nuove disposizioni sono ora contenute all'art.5 commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater del DPR 412/93.

Comma 9

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 DEVONO essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla legislazione vigente.

IMPIANTI TERMICI \simeq GENERATORI DI CALORE

Comma 9-bis / 9-ter

Sono previste deroghe:

COMMA 9-BIS: in quali casi si può scaricare a parete?

COMMA 9-TER: che tipo di generatore di calore bisogna installare?

9-bis lett. a)

Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla **sostituzione** di generatori di calore individuali **installati in data precedente** a quella di cui al comma 9, con:

- scarico a parete
- canna fumaria collettiva ramificata

9-ter p.to I

Nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a **gas a camera stagna** il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59

CALDAIA 3 STELLE ***

ATTENZIONE!!

Lo scarico a parete dei generatori da sostituire per poter applicare la deroga del *comma 9-bis lett. a)* DOVEVA ESSERE CONSENTITO già quando è stato installato il generatore da sostituire!!

9-bis lett. b)

l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con **norme di tutela degli edifici** oggetto dell'intervento, adottate a **livello nazionale, regionale o comunale**

9-ter p.to II

nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a **gas** a **CONDENSAZIONE** i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di **ossidi di azoto** non superiori a **70 mg/kWh**, misurate secondo le norme di prodotto vigenti

5 CLASSE NOX

9-bis lett. c)

il progettista attesta ed
ASSEVERA l'impossibilità
tecnica a realizzare lo sbocco
sopra il colmo del tetto

9-ter p.to II

nei casi di cui alle lettere b),
c), e d), installare generatori
di calore a gas a
CONDENSAZIONE i cui
prodotti della combustione
abbiano emissioni medie
ponderate di **ossidi di azoto**
non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di
prodotto vigenti

5 CLASSE NOX

9-bis lett. d)

si procede alle **RISTRUTTURAZIONI** di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, *funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a CONDENSAZIONE*

9-ter p.to II

nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a CONDENSAZIONE i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di **ossidi di azoto** non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti

5 CLASSE NOX

9-bis lett. e)

vengono installati uno o più
GENERATORI IBRIDI COMPATTI,
composti almeno da una
caldaia a condensazione a gas
e da una **pompa di calore** e
dotati di specifica
certificazione di prodotto

9-ter p.to III

- Caldaie a gas a condensazione 5 classe NOx (< 70 mg/kWh)
- **Pompe di calore** il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del DPR 59/2009

DPR 59/2009 art.4 c.6 lett. b

$$\hat{I} \cdot u \geq 90 + 3 \log P_n$$

- \hat{I} = COP
- u = 46% (rendimento del Sistema Elettrico Nazionale)
- P_n = Potenza nominale in riscaldamento

«le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, $\hat{I} \cdot u$, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a $90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti»

Comma 9-ter p.to IV

In tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

Comma 9-quater

I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi di cui 9 - 9 bis e 9 ter.

Cosa fare se l'impianto non è a norma?

Se l'impianto non risulta a norma per quanto riguarda l'obbligo dello scarico a tetto, si possono adottare le seguenti soluzioni:

- ▶ Installare generatori ibridi compatti che abbiano i requisiti previsti dal DPR 412/93 art. 5 c.9-ter punto III;
- ▶ Installare una caldaia a gas a condensazione e a bassa emissione di NOx con una asseverazione del progettista che attesti l'impossibilità tecnica a realizzare lo scarico a tetto (DPR 412/93 art. 5 c.9-bis lett.c) e c.9-ter punto II)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!